

2024

Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D. lgs.
231/2001 GESTLABS



GESTLABS Srl

3/14/2024

INDICE

SOMMARIO

PARTE GENERALE

1. PREMESSA	5
2. L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE DI GESTLABS.....	6
2.1. <i>L'Organigramma.....</i>	6
3. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01.....	7
3.1. <i>I presupposti della responsabilità amministrativa da reato dell'ente.....</i>	7
3.2. <i>Le sanzioni previste dal Decreto 231 a carico dell'ente.....</i>	9
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI GESTLABS S.R.L.....	10
4.1. <i>La struttura del Modello di GESTLABS</i>	11
4.2. <i>I destinatari.....</i>	11
4.3. <i>Diffusione del Modello e formazione dei Destinatari.....</i>	12
4.4. <i>Aggiornamento.....</i>	12
5. IL CODICE ETICO	13
6. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
6.1. <i>Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	14
6.2. <i>I flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza</i>	15
7. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	16
7.1. <i>Violazioni commesse dai Dipendenti</i>	16
7.2. <i>Violazioni commesse dagli Amministratori , Procuratori, Revisore</i>	17
7.3. <i>Violazioni commesse dai professionisti che prestano attività a favore di GESTLABS e dalle Parti Terze</i>	17
8. WHISTLEBLOWING	17

PARTE SPECIALE

1. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI.....	18
1.1. <i>Classificazione delle attività sensibili</i>	18
1.2. <i>Il sistema di controllo interno</i>	20
1.3. <i>Prestazione di servizi da parte di Futura srl.....</i>	21

2. PROTOCOLLI E LINEE DI CONDOTTA IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' SENSIBILI ED AI RISCHI INDIVIDUATI	21
2.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione	21
2.1.1 <i>Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte.....</i>	22
2.1.2 <i>Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione</i>	23
2.2. DelitF informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis).....	24
2.2.1 <i>Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte... ..</i>	24
2.2.2 <i>Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati di criminalità informatica.....</i>	25
2.3. DelitF di criminalità organizzata (art. 24-ter).....	25
2.3.1 <i>Le attività a rischio e le funzioni aziendali maggiormente coinvolte... ..</i>	25
2.3.2 <i>Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata.....</i>	26
2.4. I reati societari (art. 25 ter)	26
2.4.1 <i>Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte.....</i>	27
2.4.2 <i>Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati societari</i>	27
2.5. Reati contro la personalità individuale, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (artt. 25-quiquestes, 25-duodecimes, 25-terdecimes)	28
2.5.1 <i>Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte.....</i>	28
2.5.2 <i>Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei delitti contro la personalità individuale, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché i reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	29
2.6. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	29
2.6.1 <i>Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte... ..</i>	29
2.6.2 <i>Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati commessi in violazione della normativa antinfortunistica e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori... ..</i>	30
2.7. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, delitF in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (artt. 25 octies e 25 octies.1)	32
2.7.1 <i>Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte.....</i>	32
2.7.2 <i>Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio</i>	33

2.8. DeliF contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1)	34
2.8.1 <i>Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte</i>	34
2.8.2 <i>Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei delitti contro l'industria ed il commercio</i>	34
2.9. Reati ambientali (art. 25 undecies)	35
2.9.1 <i>Le attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte</i>	35
2.9.2 <i>Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati contro l'ambiente</i>	36
2.10. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)	37
2.10.1 <i>Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte</i>	37
2.10.2 <i>Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati futuri</i>	38
Allegati:	
All. 1 Elenco reati presupposto	39
All. 2 Codice Etico (a parte)	
All. 3 Regolamento whistleblowing (a parte)	

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

GESTLABS s.r.l. è una società a responsabilità limitata, costituita a inizio 2014, da un'esperienza formatasi in oltre 20 anni di attività integrate in IBM, Celestica, SEM e GEST Labs, con lo scopo di rendere disponibili numerosi servizi di ingegneria e consulenza tecnologica, test di affidabilità e scienza dei materiali, progettazione elettronica, soluzioni di collaudo, analisi dei requisiti, sviluppo e validazione di schede elettroniche, supportati dai laboratori interni accreditati per ISO/IEC 17025:2017.

In particolare, GESTLABS ha maturato una leadership sul mercato italiano dei servizi di laboratorio per prodotti elettronici, formazione e consulenza, hardware & software engineering e servizi di design su schede e componenti elettroniche.

GESTLABS si rivolge a aziende private, enti e aziende pubbliche: i suoi clienti sono società di rilevanza nazionale e internazionale, operanti nei settori Aerospaziale, Difesa & Sicurezza, Automotive, Industria del Bianco, Energia, Medica, Cura della Persona, Servizi di Produzione Elettronica, Automazione e Illuminazione Industriale.

GESTLABS dispone di personale dipendente altamente qualificato e può contare a secondo dei bisogni sulla collaborazione di profili professionali esterni di comprovata esperienza.

GESTLABS è, inoltre, centro di formazione certificato IPC (Certified IPC Training Center) per l'erogazione di corsi per la certificazione IPC-A-600, IPC-A-610 e IPC-7711/7721 e progetta ed eroga servizi di formazione in generale nell'ambito industriale, è una società certificata ISO 9001 e ISO 17025.

La Società è altresì nota per la sua esperienza nell'addestramento e nella certificazione del personale tecnico secondo gli standard IPC (Institute of Printed Circuits), garantendo ai propri clienti elevate competenze e qualità nei processi industriali.

Dal 2019, è centro di formazione certificato ed è altresì impegnata nell'erogazione di servizi di ricerca, selezione, e supporto per il collocamento di personale.

Si occupa inoltre di attività di consulenza tecnologica per lo sviluppo di processi industriali e di produzione.

Ha sede legale a Milano in Largo Richini 2A ed è iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero iscrizione e codice fiscale 08535170966 – numero REA MI -2084796.

Ha una unica sede operativa a Lomagna (LC), in Via Piave 6.

GESTLABS dal 2015 è partecipata da un'unica società denominata FUTURA s.r.l., società con sede legale a Milano avente per oggetto attività immobiliare e la prestazione di servizi di assistenza e consulenza di carattere organizzativo, commerciale, tecnico produttivo e finanziario nei confronti di società ed imprese, comprese le ricerche di mercato e gli sviluppi di progetti esteri, l'esercizio dell'attività di general contractor e/o di advisor nella progettazione, gestione ed esecuzione di progetti nel settore edile e delle energie rinnovabili.

L'azienda, consapevole della necessità di una sempre più crescente attenzione da riservare alle procedure aziendali di prevenzione e controllo, animata dall'esigenza di soddisfare i requisiti richiesti per gli accreditamenti presso Soggetti Pubblici e dalla volontà di ridurre al minimo la possibilità di commissione di fattispecie penalmente rilevanti nello svolgimento delle attività di impresa, ha deciso di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità al D.lgs. 231/01.

2. L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE DI GESTLABS

Ai sensi dello statuto, la governance aziendale è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, deputato alla gestione e organizzazione delle attività sociali.

Il Consiglio di Amministrazione è scelto e incaricato dal socio unico, FUTURA s.r.l. E' composto da due membri nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione con i più ampi poteri e del Consigliere munito di procura notarile


GESTLABS si avvale in media di circa 40 dipendenti.

È stata nominata una professionista per il ruolo di Revisore contabile esperta in bilancio, contabilità e controllo delle scritture, nonché dei principi e delle norme che regolano questi ambiti.

2.1. L'Organigramma

L'organigramma aziendale è unico e viene aggiornato ogniqualvolta si rendano necessarie modifiche dell'assetto organizzativo o dei nominativi dei soggetti in esso coinvolti e messo a disposizione delle risorse interne consultabile presso la sede operativa aziendale

All'interno dell'organigramma, le responsabilità sono definite e distribuite in maniera da evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.



3. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Il decreto legislativo n. 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia aveva a suo tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Il d.lgs. 231/2001 (d’ora in poi semplicemente “Decreto 231”) ha introdotto per la prima volta in Italia una forma di responsabilità delle persone giuridiche, che si aggiunge a quella propria della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto costituente reato e che sorge per determinati reati commessi – o solo tentati – nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale nuova forma di responsabilità fa ricadere nella competenza del giudice penale l’accertamento dei reati sia in capo agli autori persone fisiche, sia in capo alla persona giuridica.

Il Decreto 231 si applica a tutti “*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*” (art. 1).

Quando l’ente ha sede in Italia, al ricorrere delle condizioni previste dal d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità sussiste anche nel caso in cui il reato presupposto sia commesso all’estero, purché non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 anche i reati c.d. transnazionali rilevano ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

3.1. I presupposti della responsabilità amministrativa da reato dell’ente

Gli illeciti da cui può conseguire la responsabilità amministrativa dell’ente sono espressamente indicati nel Decreto 231 in ossequio al principio di legalità e tassatività di cui all’art. 2.

Tali illeciti sono sempre necessariamente associati a reati che possono essere commessi da persone fisiche (cd. reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente).

Dalla data di entrata in vigore del Decreto 231 multipli sono stati gli interventi di aggiornamento normativo dei reati sensibili e il “catalogo” degli illeciti imputabili all’ente è soggetto a frequenti variazioni da parte del legislatore; per un elenco completo e aggiornato si rimanda, pertanto, all’Allegato 1 al presente Modello.

I presupposti oggettivi per l’insorgere della responsabilità dell’ente e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 231/2001 sono:

- la commissione di un illecito tra quelli espressamente previsti nel Decreto 231, ed elencati agli artt. 24 ss.;
- che l’autore del reato presupposto sia un *soggetto qualificato*;
- che il reato presupposto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
- la cd. colpa di organizzazione dell’ente.

Per *soggetti qualificati*, l'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 intende:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso», i c.d. soggetti apicali;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)», i c.d. soggetti sottoposti.

Il reato si considera commesso *nell'interesse* dell'ente, ogniqualvolta la condotta illecita posta in essere comporti un beneficio alla società, tanto in termini di arricchimento, quanto in termini di risparmio. Il reato si considera invece commesso *a vantaggio* dell'ente quando lo stesso tragga dalla condotta illecita un beneficio (non necessariamente di natura economica) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società. Infatti, nei casi in cui sia provato il vantaggio esclusivo dell'autore del reato presupposto (o comunque di un terzo rispetto all'ente) la responsabilità dell'ente è esclusa, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

La società (nell'interesse o a vantaggio della quale è stato realizzato il reato) che non ha adottato un modello di organizzazione e controllo secondo il disposto normativo di cui al D.lgs. 231/01 prima della commissione del fatto-reato non potrà mai essere esonerata da responsabilità amministrativa, configurandosi un regime di presunzione di colpevolezza assoluta; diversamente la società non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri di aver adottato un efficace modello di organizzazione gestione e controllo prima della commissione del fatto.

Al fine di poter affermare la responsabilità dell'ente, infatti, la legge impone anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente sulla base di requisiti soggettivi che, di fatto, esprimono una sorta di colpa di organizzazione, intesa come mancata o inefficace adozione e attuazione di regole volte a prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 nello svolgimento dell'attività sociale.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231, l'ente non risponde quando dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di verificare il loro aggiornamento viene affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (O.d.V.);
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza;
- gli organi apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione.

Nel caso in cui, invece, il reato presupposto sia stato commesso da soggetti c.d. sottoposti, l'art. 7 del Decreto 231 prevede che la responsabilità dell'ente sia configurabile solo nel caso in cui la commissione del reato presupposto sia strettamente correlata all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (cd. *culpa in vigilando*).

In ogni caso, tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello di organizzazione gestione e controllo seppur adottato dall'organo amministrativo non esime dalla responsabilità amministrativa se non viene efficacemente dimostrata la sua concreta attuazione, mediante:

- l'individuazione delle attività aziendali dove possono essere commessi i reati
- la redazione di specifici protocolli per la prevenzione dei reati nelle aree a rischio
- la previsione di costanti flussi informativi dall'O.d.V. e nei confronti dell'O.d.V.
- la previsione di un sistema disciplinare atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure adottate.

3.2. Le sanzioni previste dal Decreto 231 a carico dell'ente

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, espressamente previste dall'art. 9 del Decreto 231, sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria si applica sempre. Viene comminata dal giudice penale secondo un sistema basato su «quote», il cui numero varia in relazione alla gravità dell'illecito, al grado della responsabilità dell'ente e all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; il Giudice, nel determinare l'importo della quota, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta a quelle pecuniarie e solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (art. 13), quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso dai c.d. apicali ovvero dai c.d. sottoposti se, con riferimento a quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; oppure in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono, di norma, temporanee (da 3 mesi a 2 anni); sono applicate in via definitiva solo nei casi espressamente indicati (art. 16).

La confisca del prezzo o del profitto del reato, o eventualmente di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato, è una sanzione obbligatoria nel caso di condanna dell'ente (art. 19). In virtù di quanto disposto dall'art. 6 co. 5, è altresì possibile applicare all'ente che non sia riconosciuto responsabile dell'illecito amministrativo una confisca volta a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto.

La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18) può essere disposta dal giudice penale solo nel caso in cui all'ente venga applicata anche una sanzione interdittiva.

In luogo dell'interruzione dell'attività il Giudice può decidere che l'attività sociale venga proseguita con la nomina di un commissario giudiziale per una ragionevole durata, al fine di evitare con l'interruzione dell'attività un grave pregiudizio per la collettività e possibili ripercussioni sull'occupazione della società.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI GESTLABS s.r.l.

Attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, GESTLABS intende perseguire le seguenti finalità:

- *dotarsi* di uno strumento che consenta di migliorare l'organizzazione interna attraverso la sistematizzazione integrata di principi, procedure e controlli che caratterizzano lo svolgimento delle attività e, al contempo, di limitare il rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
- *prevenire* la commissione di illeciti mediante:
 - l'identificazione delle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati presupposto e delle misure idonee a scongiurare tale rischio;
 - il richiamo dei Destinatari del Modello a un comportamento corretto e trasparente, nonché all'osservanza del regolamento interno, dei principi etici, delle regole comportamentali e dei protocolli operativi adottati dalla Società;
 - la prevenzione di comportamenti che possono far insorgere fattispecie di reato;
 - la formazione dei Destinatari al corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati;
 - l'istituzione di un sistema disciplinare per i casi di violazione del Modello.

Per predisporre e attuare il Modello di gestione, organizzazione e controllo di GESTLABS ed i suoi allegati, si è proceduto:

- all'individuazione delle funzioni aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità e dei relativi poteri di firma;
- all'individuazione delle attività sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/01 (cd. risk analysis);
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo necessari per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o per la mitigazione del rischio di commissione, già esistenti o da implementare (cd. as is analysis e gap analysis);
- all'elaborazione di un Codice Etico e comportamentale;
- alla creazione di un sistema disciplinare e sanzionatorio adottato in conformità alla vigente disciplina giuslavoristica;
- alla nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- alla formazione specifica di tutti i destinatari del Modello;
- alla creazione di canali (idonei a garantire la riservatezza del segnalante) che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

In particolar modo sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di riferimento, il nuovo organigramma aziendale che è parte integrante della documentazione del Modello Organizzativo e deve essere aggiornato in occasione di ogni variazione significativa, il sistema di gestione esistente, il sistema

delle procure e delle deleghe, le prassi e le procedure operative diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle attività.

4.1. La struttura del Modello di GESTLABS

Il Modello adottato da GESTLABS è composto da una Parte Generale, da una Parte Speciale e da un Codice Etico.

La Parte Generale riprende i principi e le regole di organizzazione e funzionamento della Società, così come previsti dallo Statuto e come concretamente verificati nella realtà sociale al momento della redazione del presente Modello. Vi sono poi accenni al quadro normativo di riferimento (d.lgs. n. 231/2001), al Codice Etico, al sistema disciplinare per il caso di inosservanza dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico e nel Modello di gestione, organizzazione e controllo, nonché la disciplina dell'Organismo di Vigilanza.

Nella Parte Speciale sono invece presi in esame i reati presupposto che, tenuto conto dell'attività di GESTLABS, delle sue specificità e del suo contesto operativo, possono rappresentare le fattispecie di più probabile commissione, unitamente ai presidi individuati per evitare il rischio di commissione.

In particolare, la Parte Speciale, in relazione alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, individua le c.d. aree a rischio e le attività dove, in astratto, è maggiore il rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Per ciascuna area a rischio, la Parte Speciale definisce anche le regole e i protocolli che devono guidare l'operato che ciascun Destinatario è tenuto a seguire per la prevenzione degli illeciti.

Le Procedure (o protocolli) definiscono nel dettaglio le attività da effettuare e gli accorgimenti da adottare per ridurre al massimo il rischio di incorrere nei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In questi documenti viene definito "chi fa" e "che cosa fa", vengono identificati i dati da registrare e le modalità di registrazione, nonché, ove previsto, i documenti/report da produrre ed i loro destinatari.

Le Procedure e i controlli 231 possono essere strutturati in documenti scritti, diagrammi di flusso, schemi processo o forme miste di questi documenti, in tutti i casi esse devono: a) identificare il nome del processo o macro-attività oggetto di regolamentazione; b) definire chi prepara ed approva il documento e chi provvede al suo aggiornamento; c) contenere una data.

Il Codice Etico, infine, definisce i valori fondamentali che GESTLABS riconosce e desidera condividere con tutti coloro che operano al suo interno o con essa interagiscono, contiene i principi etici e comportamentali a cui devono ispirarsi i Destinatari del Modello e, quale parte effettiva dello stesso, ha una funzione integrativa del Modello e di tutti i protocolli e le procedure in esso contenuti.

4.2. I destinatari

Sono Destinatari del Modello:

- tutti coloro che compongono gli organi Sociali della società previsti dallo Statuto;
- gli Amministratori, Procuratori;
- anche a prescindere dalla loro formale qualifica, tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società;
- tutti i dipendenti e tutti coloro che collaborano, a diverso titolo, con GESTLABS, quali, ad esempio, revisori, professionisti e consulenti esterni, fornitori e *partner*;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello si applica inoltre a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente o contrattualmente legati alla Società, agiscano secondo le indicazioni degli Amministratori e di coloro che rivestono e/o esercitano di fatto funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società.

4.3. Diffusione del Modello e formazione dei Destinatari

GESTLABS assicura la diffusione del Modello con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte dei Destinatari. In particolare:

- si prevede la pubblicazione del Modello e del Codice Etico sul sito aziendale nelle versioni di volta in volta aggiornate e vigenti;
- la società si impegna ad inviare una comunicazione a tutto il personale al momento dell'avvenuta adozione del modello;
- una copia cartacea del Modello e delle sue revisioni/aggiornamenti sarà sempre disponibile presso le sedi della Società;
- si provvederà a rendere noti tramite e-mail al personale dipendente eventuali aggiornamenti e/o modifiche apportati al Modello;
- la società si impegna ad organizzare work shop informativi e formativi per la diffusione e conoscenza del D. Lgs 231/2001.

Tutti i destinatari delle informazioni, procedure, protocolli e allegati richiamati nel Modello di organizzazione e controllo devono essere adeguatamente informati e formati sulla disciplina di cui al D.lgs. 231/01, nonché sul Modello di organizzazione e controllo approvato e adottato da GESTLABS SRL.

La società, su indicazione dell'organo amministrativo di concerto con l'Organismo di vigilanza, provvede all'organizzazione di corsi di formazione ed informazione destinati a tutti coloro che intrattengono rapporti organici di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, incaricando professionisti e/o specialisti esterni qualificati sulle tematiche di compliance 231.

L'omessa organizzazione e partecipazione alle sessioni formative e informative di cui al presente paragrafo costituisce violazione del Modello di organizzazione e controllo con conseguente attivazione del sistema disciplinare.

4.4. Aggiornamento

L'aggiornamento, le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche tramite il conferimento dell'incarico a consulenti e professionisti con specifica competenza in materia.

Esse devono sempre essere assicurate in caso di:

- rilevanti modificazioni dell'assetto societario e/o dell'attività svolta;
- modifiche normative;
- significative violazioni del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza segnala in forma scritta al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di miglioramento o di efficace attuazione dello stesso.

L'aggiornamento, le modifiche e le integrazioni del Modello adottati dalla Direzione sono tempestivamente comunicati per iscritto all'Organismo di Vigilanza e a tutti i Destinatari del Modello.

5. II CODICE ETICO

Il Codice Etico rappresenta un elemento fondamentale e imprescindibile nella diffusione dei principi organizzativi ed etici che devono ispirare tutte le attività di GESTLABS SRL.

Per una puntuale indicazione di tali principi si rimanda al Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione, v.di Allegato 2.

Il Codice Etico deve pertanto essere esaurientemente conosciuto da tutte le funzioni aziendali (apicali e non) e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti di carattere non occasionale con la Società, ad esempio consulenti, agenti, fornitori.

Al fine della massima diffusione e conoscenza del Codice Etico GESTLABS SRL provvederà pertanto:

- alla pubblicazione del codice etico sul sito internet aziendale;
- alla messa a disposizione del codice etico presso le sedi aziendali;
- all'informazione verso tutti i terzi dell'adozione del Codice etico, del MOG 231 e dell'istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Si evidenzia che l'omessa diffusione e la mancata conoscenza e conoscibilità del Codice Etico rappresenta una violazione del Modello di organizzazione e controllo ex D.lgs. 231/01 adottato con conseguente applicazione del sistema disciplinare.

È d'obbligo rendere noto ai Soci, Consiglieri d'Amministrazione, Dipendenti, Parti Terze e a tutti coloro che intrattengono rapporti con GESTLABS, che la stessa è impegnata a prevenire la violazione di leggi, regolamenti e condotte contrarie ai principi etico-comportamentali contenuti nel Codice Etico cui GESTLABS integralmente si richiama.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto 231 prevede che sia istituito un apposito "Organismo di Vigilanza" (di seguito anche "OdV") con il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curarne il loro aggiornamento" (art. 6).

Tenuto conto delle dimensioni della Società, del suo assetto organizzativo e delle sue caratteristiche, ha optato per la costituzione di un Organismo di Vigilanza *ad hoc* così come deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Con apposita delibera il Consiglio di Amministrazione di GESTLABS istituisce l'Organismo di Vigilanza scegliendone liberamente i componenti nel rispetto dei seguenti requisiti:

- autonomia, onorabilità e indipendenza;
- professionalità, competenze;
- continuità di azione.

I requisiti di autonomia e indipendenza richiedono che l'O.d.V. sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e, dunque, che non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali e che sia composto da soggetti diversi dai vertici societari, non legati agli stessi da rapporti di parentela o da condizionamenti economici e/o personali.

A tali fini, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso, di stanziamento di una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Inoltre, l'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi

L'Organismo deve informare tempestivamente la Direzione.

Le attività poste in essere dall'O.d.V. non sono sindacabili da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatto salvo l'obbligo del Consiglio di Amministrazione di vigilare sull'adeguatezza del suo operato.

Al fine di garantire l'onorabilità dell'O.d.V. è altresì necessario che il singolo componente non si trovi in una delle seguenti condizioni:

- interdizione temporanea o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- ineleggibilità o decadenza ex art. 2382 c.c.;
- l'essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia), salvi gli effetti della riabilitazione;
- l'aver riportato condanna, salvi gli effetti della riabilitazione: per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi); per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- conflitto di interesse.

Il requisito di professionalità è da intendersi quale conoscenza della normativa rilevante, delle norme interne e dei processi aziendali, nonché dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione. È necessario in particolare che i componenti dell'O.d.V. siano in grado di compiere attività di analisi, valutazione e contenimento dei rischi e, preferibilmente, siano dotati di competenze giuridiche.

Infine, il principio di continuità di azione richiede che l'O.d.V. vigili costantemente sul rispetto e l'adeguatezza del Modello con i necessari poteri di indagine, monitorandone l'osservanza e assicurandone il miglioramento e l'aggiornamento.

Per soddisfare al meglio tale requisito l'O.d.V. ha libero accesso a tutte le strutture della società e può avvalersi di tutte le sue funzioni, oltre che di consulenti esterni.

È inoltre messa a disposizione dell'O.d.V. una segreteria tecnica in grado di coordinare l'attività, di assicurare la costante individuazione di una struttura di riferimento all'interno di GESTLABS e di agevolare la tracciabilità e la conservazione della documentazione relativa alle attività svolte.

È infatti necessario che ogni verbale di riunione, relazione, informativa, segnalazione, report siano adeguatamente documentati e conservati per un periodo di almeno 5 anni.

All'atto di nomina dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione determina anche il compenso, la durata dell'incarico e il budget per l'esercizio delle attività di vigilanza.

GESTLABS allo stato prevede che i componenti dell'Organismo di Vigilanza rimangono in carica tre anni e sono in ogni caso rieleggibili.

Una volta nominato, è compito dell'O.d.V. disciplinare il proprio funzionamento interno mediante apposito regolamento che determini, tra l'altro, le scadenze temporali e le modalità delle ricognizioni, dei controlli, la calendarizzazione delle attività e delle riunioni, le modalità di interlocuzione tra i componenti e con le strutture societarie.

6.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari e sull'adeguatezza ed effettività del Modello e delle sue procedure alla prevenzione dei reati presupposto in relazione alle caratteristiche della Cooperativa, attivando o svolgendo le indagini necessarie;

- condurre analisi e verifiche sull'attività sociale per garantire una mappatura continuativa delle aree a rischio;
- predisporre una relazione informativa su base semestrale riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, da trasmettere al Consiglio di amministrazione
- sollecitare il Consiglio di amministrazione all'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, modifiche normative o violazioni del medesimo Modello;
- valutare eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- ricevere, valutare e gestire le segnalazioni whistleblowing nel rispetto della normativa di riferimento, e comunque le altre segnalazioni che possono assumere rilevanza ai fini della corretta attuazione del Modello;
- sollecitare l'attuazione del Modello, anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni o informative interne;
- coordinarsi con il responsabile dei dipendenti per la definizione dei programmi di formazione sui contenuti del Modello e sulle conoscenze di base della normativa di riferimento;
- segnalare al Consiglio di amministrazione le violazioni del Modello accertate e, più in generale, i comportamenti che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- coordinarsi con il Consiglio di amministrazione per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, fermo restando le competenze degli stessi per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale.

6.2. I flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto 231 individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

Affinché sia effettivamente assolto l'obbligo dell'Organismo di Vigilanza di riferire all'organo amministrativo l'adeguatezza, l'efficace attuazione del Modello e l'emersione di eventuali criticità, sono previste obbligatoriamente due linee di *reporting* dell'O.d.V. nei confronti del Consiglio di Amministrazione: la prima, su base semestrale; la seconda, su base annuale.

Flussi dall'Organismo di Vigilanza

Più precisamente, l'Organismo di Vigilanza predispone:

su base semestrale, una relazione contenente:

- la sintesi delle attività svolte nel periodo considerato;
- i controlli svolti e l'esito degli stessi;
- le verifiche specifiche e l'esito delle stesse;
- le eventuali criticità del Modello;
- le eventuali nuove attività sensibili;
- le proposte di miglioramento del Modello;
- un resoconto sintetico delle segnalazioni eventualmente pervenute e l'esito delle verifiche sulle stesse, nel rispetto della riservatezza dei segnalanti in buona fede;
- le attività di formazione svolte dall'Organismo di Vigilanza;

su base annuale:

- la rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata da una valutazione sulla congruità del



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

budget messo a disposizione dell'O.d.V.;

- il Piano delle attività previste per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione in ogni caso ha la facoltà di *convocare/udire/interloquire* in qualsiasi momento con l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di *convocare/udire/interloquire* con il primo. Tutti gli incontri devono essere verbalizzati; copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

In aggiunta ai flussi periodici sopra descritti, resta fermo l'obbligo dell'Organismo di Vigilanza di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione quando si verificano eventi e/o situazioni che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati presupposto o che possano portare al riconoscimento della responsabilità della medesima.

7. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Il d.lgs. n. 231/2001 prevede l'introduzione di «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello» (art. 6, co. 2, lett. e).

Il presente sistema disciplinare è quindi applicabile a tutti i Destinatari del Modello nel caso in cui siano accertate violazioni dello stesso, delle procedure e dei protocolli da esso richiamati e del Codice Etico, a prescindere dall'instaurazione o dall'esito di un'eventuale indagine o procedimento penale.

Il presente disciplinare è autonomo e indipendente rispetto al sistema sanzionatorio previsto dal Decreto 231 e si ispira ai principi di proporzionalità, contraddittorietà e tipicità.

Lo scopo delle sanzioni disciplinari è, per quanto possibile, quello di recuperare comportamenti corretti; per tale motivo, le sanzioni sono applicate in via progressiva e proporzionata al tipo e al grado di violazione riscontrata.

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari diverse dal rimprovero verbale, è necessaria la preventiva contestazione formale dell'addebito. La contestazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tramite pec, o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Il destinatario della contestazione ha il diritto di presentare le proprie controdeduzioni o giustificazioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della medesima.

Resta salva la facoltà per GESTLABS di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare dalle violazioni del presente Modello.

7.1. Violazioni commesse dai Dipendenti

Nei confronti dei Dipendenti, le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 c.c., degli artt. 7 e 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 e della contrattazione collettiva applicata.

Le violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico, nonché l'assunzione di comportamenti idonei a esporre la Società all'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 potranno determinare l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- il rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
- il rimprovero scritto;
- multa;
- la sospensione dalla retribuzione e dal lavoro;
- il licenziamento disciplinare per "giustificato motivo soggettivo";
- il licenziamento disciplinare per "giusta causa".

7.2. Violazioni commesse dagli Amministratori, Procuratori, Revisore

Le violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico, nonché l'assunzione di comportamenti idonei a esporre la Società all'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 potranno determinare l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto, tramite raccomandata o pec;
- la sospensione temporanea della carica ricoperta, a seguito di una delibera del Consiglio di amministrazione;
- la revoca dalla carica ricoperta, a seguito di una delibera del Consiglio di amministrazione.

7.3. Violazioni commesse dai professionisti che prestano attività a favore di GESTLABS e dalle Parti Terze

La violazione accertata del presente Modello o del Codice Etico, nonché l'assunzione di comportamenti idonei a esporre la Società all'applicazione di misure previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, qualora commesse dalle Parti Terze, potranno determinare:

- il richiamo scritto, tramite raccomandata o pec, nonché la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la sospensione dell'esecuzione del contratto o l'applicazione di una penale;
- la risoluzione del contratto.

8. WHISTLEBLOWING

La l. 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) ha introdotto una nuova disciplina ad hoc per regolamentare il fenomeno del cd. whistleblowing inserendo nuove previsioni all'art. 6 co. 2-bis del Decreto 231, con l'obiettivo di incentivare l'emersione delle violazioni del Modello o di altri illeciti di cui i lavoratori possono venire a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa.

Ai sensi della nuova normativa, ulteriormente modificata ad opera del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, le Società devono prevedere adeguati canali di segnalazione ed efficienti modalità di gestione della medesima, assicurando la riservatezza e la tutela del segnalante, oltre che prevedendo specifiche sanzioni nei confronti di chi viola la nuova disciplina.

GESTLABS secondo la normativa e in conformità con le principali Linee Guida in materia, si è dotata di un apposito regolamento al quale si rimanda (v.di Allegato 3 Regolamento Whistleblowing), che garantisce la possibilità di effettuare le segnalazioni rilevanti ai fini della l. 179/2017, garantendo all'autore delle segnalazioni la massima riservatezza, nonché la tutela contro eventuali ritorsioni.

PARTE SPECIALE

1. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che il modello di organizzazione, gestione e controllo della società individui le attività aziendali che possono essere oggetto della commissione di potenziali reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, la Società ha avviato una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Considerato che Gestlabs nel 2019 si è dotata di un sistema di gestione controllo e qualità della propria attività secondo la normativa ISO 9001:2015, che ha consentito di ben strutturare tutti i processi aziendali sia in termini di organizzazione delle diverse funzioni individuate nell'organigramma societario con conseguente individuazione di ruoli e responsabilità, di esercitare un costante controllo dei processi aziendali, di attuare un progressivo incremento della produttività, una migliore gestione dei rischi prendendo a riferimento nell'analisi dei processi e la stesura delle procedure sia la normativa della gestione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (UNI ISO 45001:2018) che la normativa della gestione ambientale (UNI ISO 14001:2015). Gestlabs ha inoltre ottenuto la certificazione ISO/IEC 17025 per il conseguimento dei requisiti di competenza in attività di Laboratorio, con l'adozione del modello organizzativo e di gestione ex Dlgs 231/01, la Società si propone di integrare il proprio sistema di gestione già ben strutturato, introducendo alcuni principi e linee di condotta con il precipuo scopo di prevenire i rischi di reato presupposto stabiliti dalla normativa medesima.

La Società ha così esaminato la propria struttura organizzativa, ripresa nell'organigramma aziendale, evidenziando ruoli, mansioni e responsabilità.

Gestlabs ha inoltre analizzato le proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali che, per il ruolo ricoperto, sono maggiormente a conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati dell'attività di analisi hanno poi determinato l'individuazione delle **attività a rischio-reato**.

In particolare, l'analisi svolta ha individuato le aree di *attività sensibili*, a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, *le condizioni* che sempre in linea di principio potrebbero portare alla commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto medesimo, nonché gli strumenti e i protocolli di comportamento necessari ad evitare o minimizzare il rischio di commissione di reati presupposto della responsabilità dell'ente.

1.1. Classificazione delle attività sensibili

Le attività sensibili a rischio di possibile commissione di reati presupposto sono riferibili ai seguenti ambiti aziendali e nel merito:

- Rapporti con enti pubblici o soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione
- Ideazione, progettazione e realizzazione di prototipi e prodotti
- Progettazione e realizzazione dei servizi di consulenza, attività di formazione e servizi al lavoro
- Acquisizione, affidamento e gestione di contratti con soggetti privati ed enti pubblici
- Partecipazione a gare, avvisi, bandi, appalti indetti dalla pubblica amministrazione
- Ottenimento di autorizzazioni, licenze e certificazioni
- Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza) e s.m.i.
- Impatto ambientale delle attività aziendali
- Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni in occasione di ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti.

- Gestione degli adempimenti in materia di selezione del personale, assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, condizioni di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti e collaboratori
- Acquisto di beni e servizi e selezione dei fornitori
- Definizione e attuazione del Marketing aziendale
- Gestione delle attività di laboratorio e delle unità di business aziendali di analisi e testing
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, nonché di eventuali premi, donazioni, liberalità e omaggi
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività
- Gestione, utilizzo e manutenzione del sistema informatico aziendale
- Coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio
- Gestione degli adempimenti fiscali e tributari
- Adempimenti societari.

Il processo di *Risk Assesment*, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Gestlabs allo stato attuale, delle modalità con cui esse si svolgono, nonché dei soggetti ai quali si rivolgono e tramite i quali sono eseguite, un rischio basso, o addirittura trascurabile, per i seguenti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001:

Rischio trascurabile	Rischio basso
Art. 25 bis: <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Art. 25 quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25 quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25 terdecies Razzismo e xenofobia propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
Art. 25 sexies: Abusi di mercato	
Art. 25 quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	
Art. 25 sexdecies: Contrabbando	
Art. 25 septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale	
Art. 25 duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	

Il processo di *Risk Assesment*, tenuto conto delle attività sensibili sopra elencate e di quanto riferito dalle principali Funzioni aziendali intervistate, ha indicato allo stato attuale un rischio medio-alto per le seguenti categorie di illeciti previste dal d.lgs. 231/2001:

- Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno

- dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- Art. 24 *bis*: delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Art. 24 *ter*: delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
- Art. 25 *bis*.1: Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25 *ter*: Reati societari;
- Art. 25 *quinq*ues: delitti contro la personalità individuale, con specifico riferimento al reato presupposto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 *bis* c.p.;
- Art. 25 *sept*ies: Omicidio colposo, omicidio gravissimo, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25 *oct*ies: reati di ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio;
- Art. 25 *oct*ies 1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Art. 25 *undec*ies: Reati ambientali;
- Art. 25 *duodec*ies (D.Lgs. 109/12): Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25 *quinqu*esdecies: Reati tributari.

Si è dunque manifestata la necessità di indicare puntuali condotte e misure allo scopo di evitare i suddetti reati presupposto.

Resta fermo che, nel caso d'introduzione di nuove tipologie di reato-presupposto nel novero degli illeciti che fondano la responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001 o del mutamento dell'attività sociale e dei contesti operativi, l'organo amministrativo, anche su suggerimento dell'Organismo di Vigilanza, provvederà a deliberare l'integrazione dei contenuti del Modello, all'esito di una rinnovata mappatura dei rischi aziendali o dell'aggiornamento delle attività sensibili in relazione a nuove esigenze di prevenzione, nell'ottica del miglioramento continuo del sistema e della sua concreta idoneità. Altrettanto potrà avvenire qualora la società dovesse modificare significativamente il proprio assetto organizzativo o intraprendere nuove iniziative per il perseguimento dell'oggetto sociale che comportino un sostanziale cambiamento o estensione del rischio di commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.

1.2. Il sistema di controllo interno

Il controllo per ogni area di attività aziendale è assicurato, anzitutto, dalla divisione dei compiti delle funzioni di controllo da quelle operative così da evitare ogni possibilità di conflitto di interesse.

La responsabilità per il corretto funzionamento del sistema di controllo interno è in capo alla Direzione e alle diverse Funzioni apicali previste dall'organigramma aziendale in ordine alle responsabilità che ricoprono.

Per consentire il controllo sia prima che a posteriori di ciascuna fase decisionale dell'azienda, è previsto il rispetto dei seguenti principi, che deve essere garantito nello svolgimento delle attività aziendali e, nel merito:

- Principi di legalità;
- Principi di obiettività, coerenza e completezza;
- Principi di competenza e divisione dei compiti;
- Principi di documentabilità, tracciabilità e verificabilità.

Il sistema di controllo viene eseguito secondo:

- controlli di primo livello con azioni di monitoraggio svolti dai responsabili di processo per cui hanno la responsabilità gestionale del corretto svolgimento delle attività;
- controlli di livello superiore da parte della Direzione;
- controlli esterni attuati dai revisori contabili;
- controlli esterni mediante audit svolti dall'Organismo di Vigilanza per la valutazione il controllo e la gestione del possibile **rischio-reato** derivante dal mancato rispetto delle Leggi, del Codice etico, dei regolamenti e procedure del presente Modello.

1.3. Prestazione di servizi da parte di FUTURA SRL

Le prestazioni dei servizi prestati da Futura srl con personale proprio per attività di ufficio negli spazi in uso a Gestlabs e a favore della medesima società sono regolamentati dal Contratto di servizi sottoscritto tra le Parti nel 2021. Considerate le attività oggetto del contratto attività svolte in aree sensibili della gestione societaria, Futura srl assicura di adeguarsi a quanto previsto dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, con specifica dichiarazione di impegno da allegare al contratto in essere.

Gestlabs, dal canto suo, si riserva il diritto di effettuare verifiche volte a controllare la regolare contrattualizzazione dei dipendenti di Futura, il regolare versamento degli oneri contributivi, nonché l'adeguata formazione e informazione dei dipendenti di Futura circa i rischi insiti nella prestazione lavorativa presso i locali di Gestlabs e i dispositivi e i presidi volti a prevenirli.

2. PROTOCOLLI E LINEE DI CONDOTTA IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI E AI RISCHI INDIVIDUATI

Verificate le attività sensibili e considerati i processi a rischio di potenziale commissione di reato, la Società, attenta ad assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione del proprio business e delle attività sociali e, soprattutto attenta a prevenire comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di rafforzare con particolari linee di condotta e azioni di monitoraggio i potenziali ambiti di rischio analizzati.

2.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- Truffa per il conseguimento di erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898)
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

2.1.1. Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte

Con riferimento al rischio di commissione dei reati oggetto della presente sezione, a seguito dell’analisi dei rischi eseguita internamente, risultano sensibili i seguenti processi:

- Rapporti con enti pubblici o soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione
- Progettazione e realizzazione dei servizi di consulenza, attività di formazione e servizi al lavoro
- Acquisizione, affidamento e gestione di contratti con soggetti privati ed enti pubblici
- Partecipazione a gare, avvisi, bandi, appalti indetti dalla pubblica amministrazione
- Finanziamenti e rendicontazione dei progetti
- Ottenimento di autorizzazioni, licenze e certificazioni
- Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni in occasione di ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti
- Gestione degli adempimenti in materia di selezione del personale, assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, condizioni di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti e collaboratori
- Acquisto di beni e servizi e selezione dei fornitori
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, nonché di eventuali premi, donazioni, liberalità e omaggi
- Coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio
- Gestione degli adempimenti fiscali e tributari.

Le Funzioni maggiormente coinvolte in tali processi sono:

- Direzione
- Amministrazione
- Gestione HR
- Procurement
- B.U. Training
- B.U. Talent Acquisition

Tali funzioni devono garantire il rispetto e l’applicazione dei comportamenti di seguito individuati, effettuare i debiti controlli secondo i principi definiti nel presente Modello e informare l’OdV nel caso in cui riscontrino deviazioni o vere e proprie violazioni dei medesimi.

2.1.2. Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

I soggetti che a qualunque titolo e per conto di Gestlabs intrattengono rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di vigilanza, Autorità Amministrative, nonché i soggetti delegati a partecipare a bandi, avvisi, gare pubbliche e a seguire lo svolgimento delle relative attività affidate, sono tenuti a svolgere il proprio ruolo secondo regole di condotta di massima trasparenza e a rispettare in particolare le seguenti linee di condotta:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente incaricati e in ogni caso nel rispetto delle regole e delle procedure aziendali;
- le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione devono avvenire sempre per iscritto da parte dei soggetti innanzi indicati;
- la scelta di partecipare a bandi, gare, avvisi della Pubblica Amministrazione deve essere assunta dai medesimi soggetti di cui sopra, che rappresentano anche i soli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria da sottoporre alla valutazione della PA;
- è vietato tenere un comportamento ingannevole che possa causare alla Pubblica Amministrazione errori di valutazione della documentazione presentata dalla Società, nonché della sua condizione e dei suoi requisiti;
- è vietato sottacere informazioni dovute o richieste;
- è vietato fare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e non, per ottenere erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- è vietato disporre contributi o finanziamenti pubblici per scopi diversi da quelli per cui erano stati inizialmente richiesti e destinati;
- la gestione finanziaria e contabile delle risorse affidate dalla pubblica amministrazione in occasione della partecipazione vincente a gare, bandi, avvisi pubblici deve essere esclusivamente riferita e destinata alle attività previste dai bandi e dagli avvisi medesimi e debitamente rendicontata secondo criteri di massima tracciabilità e trasparenza;
- è vietato promettere e/o offrire e/o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro, omaggi, o altre liberalità;
- è vietato ricevere regalie, denaro, omaggi o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari;
- è vietato favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti, agenti, intermediari commerciali o determinati servizi a seguito di segnalazioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione o che, comunque, presentino legami di parentela, coniugio, affinità con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Con specifico riferimento ai controlli e alle ispezioni da parte degli enti competenti, la società condanna ogni condotta che possa, in qualche modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione (*art. 377 bis c.p.*).

In particolare, è fatto divieto di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altre utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle attività correlate a procedimenti giudiziari devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

2.2. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)*

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

2.2.1. *Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte*

Con riferimento al rischio di commissione dei reati della presente sezione ritenuti rilevanti a seguito dell'analisi dei rischi eseguita internamente, risultano sensibili i seguenti processi:

- Rapporti con enti pubblici o soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione
- Acquisizione, affidamento e gestione di contratti con soggetti privati ed enti pubblici
- Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni in occasione di ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti.
- Definizione e attuazione del marketing aziendale
- Gestione, utilizzo e manutenzione del sistema informatico aziendale e dei dati informatici.

Le Funzioni aziendali maggiormente coinvolte in tali processi sono:

- Direzione
- Amministrazione
- Gestione ICT
- Procurement
- Gestione HR
- Sales Marketing

Tali funzioni devono garantire il rispetto e l'applicazione dei comportamenti di seguito individuati, effettuare i debiti controlli secondo i principi definiti nel presente Modello e informare l'OdV nel caso in cui riscontrino deviazioni o vere e proprie violazioni dei medesimi.

2.2.2. Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati di criminalità informatica

Le regole di condotta indicate da Gestlabs sono rivolte a tutti i soggetti destinatari del presente Modello, con particolare riferimento a coloro che, a qualunque titolo, sono incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro ai quali sono state assegnate password di accesso al sistema informatico dell'azienda:

- è consentito utilizzare il sistema informatico aziendale e i relativi dispositivi solamente con i codici di identificazione assegnati, assicurare l'esclusione di estranei mediante l'utilizzo di password provvedendo alla modifica periodica;
- i codici identificativi assegnati e le password sono tenuti in maniera idonea ad evitare qualsiasi informazione a terzi che potrebbero accedere abusivamente a dati societari riservati;
- il sistema informatico aziendale è gestito da un amministratore di sistema, ed è idoneo a garantire che il personale non comprometta la riservatezza e la integrità delle informazioni e dei dati dell'azienda;
- è fatto divieto installare programmi senza aver anticipatamente informato il Responsabile aziendale della sicurezza informatica;

È fatto divieto utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle date dalla società nello svolgimento dell'attività lavorativa resa in suo favore:

- il server e i computer aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi;
- il server e i computer aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico contro il rischio di intrusione.

2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

2.3.1. Le attività a rischio e le funzioni aziendali maggiormente coinvolte

Con riferimento al rischio di commissione dei reati della presente sezione, a seguito dell'analisi dei rischi eseguita internamente, risultano sensibili i seguenti processi:

- Acquisizione, affidamento e gestione di contratti con soggetti privati ed enti pubblici
- Partecipazione a gare, avvisi, bandi, appalti indetti dalla pubblica amministrazione
- Gestione degli adempimenti in materia di selezione del personale, assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, condizioni di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti e collaboratori
- Acquisto di beni e servizi e selezione dei fornitori
- Definizione e attuazione del marketing aziendale
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, nonché di eventuali premi, donazioni, liberalità e omaggi



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

- Coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio.

Le Funzioni maggiormente coinvolte in tali processi sono:

- Direzione
- Amministrazione
- Gestione HR
- Procurement

Tali funzioni devono garantire il rispetto e l'applicazione dei comportamenti di seguito individuati, effettuare i debiti controlli secondo i principi definiti nel presente Modello e informare l'OdV nel caso in cui riscontrino deviazioni o vere e proprie violazioni dei medesimi.

2.3.2. Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata

Tutti i destinatari del Modello, e in particolare coloro che sono coinvolti nella direzione e gestione aziendale, nonché nella selezione del personale e dei fornitori aziendali, e alla gestione dei rapporti commerciali e con terzi sono tenuti a:

- approfondire, con ogni mezzo possibile, la conoscenza dei soggetti terzi con i quali si instaurano rapporti nell'esercizio del business aziendale, anche con specifico riferimento ad aspetti di referenza commerciale e professionale;
- determinare in maniera formale i criteri di selezione e valutazione di fornitori e partner commerciali;
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita ed in entrata, assicurandosi che ogni transazione sia correlata ad un determinato giustificativo;
- garantire che i soggetti terzi beneficiari di atti di disposizione del patrimonio della Società corrispondano effettivamente a fornitori o collaboratori previamente contrattualizzati;
- nel corso delle procedure di assunzione, esaminare adeguatamente e selezionare il personale, assicurandosi per quanto possibile, anche attraverso la verifica del casellario giudiziale, che sia in possesso di requisiti di onorabilità e affidabilità e non presenti legami con associazioni criminali;
- conservare tutta la documentazione attestante l'assunzione e/o conferimenti di incarichi di consulenza e prestazioni professionali e i controlli effettuati durante tali processi;
- stipulare contratti scritti per ogni acquisto di beni e servizi e conservare tutta la documentazione contrattuale inerente i beni e i servizi acquisiti, nonché inerente la consegna e lo svolgimento della prestazione.

2.4. I reati societari (art. 25 ter)

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.) e istigazione (art. 2635-bis co. 1 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, inerente le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

2.4.1. Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte

Con riferimento al rischio di commissione dei reati della presente sezione, a seguito dell'analisi dei rischi eseguita internamente, risultano sensibili i seguenti processi:

- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Gestione degli adempimenti fiscali e tributari
- Adempimenti societari e tenuta dei libri sociali
- Tenuta dei documenti contabili
- Approvazione attuazione delibere CdA
- Assemblee sociali e rapporti con i soci
- Redazione del bilancio
- Rapporti con i revisori
- Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni)

Le Funzioni coinvolte in tali processi sono:

- Direzione
- Amministrazione

Tali funzioni devono garantire il rispetto e l'applicazione dei comportamenti di seguito individuati, effettuare i debiti controlli secondo i principi definiti nel presente Modello e informare l'OdV nel caso in cui riscontrino deviazioni o vere e proprie violazioni dei medesimi.

2.4.2. Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati societari

I Soggetti destinatari del presente Modello, ed in particolare i soci, gli amministratori, gli addetti alle funzioni di amministrazione e contabilità, sono tenuti a:

- un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire a tutti i soggetti interessati notizie veritiere e reali sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- mantenere l'integrità del capitale sociale, osservare le norme previste dalla legge a tutela delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali e consentire ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge.
- elaborare e rappresentare dati di bilancio veritieri, che rappresentano in modo trasparente e reale la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non sottacere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- evitare operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili per operazioni inesistenti;
- ogni operazione in entrata e in uscita deve essere contabilizzata e tracciata;
- evitare di dividere utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve ;
- evitare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- evitare aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo quote di valore inferiore;
- evitare comportamenti di impedimento di controllo al Revisore e ai soci e a qualunque altro soggetto legittimato a conoscere l'esatta situazione economico-patrimoniale della società.

2.5. Reati contro la personalità individuale, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (artt. 25-quinquies, 25-duodecies, 25-terdecies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento de lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22 comma 12 bis D.Lgs n. 286/1998
- Disposizioni contro la immigrazioni clandestina (art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs n.286/1998
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale , etnica e religiosa (art.604-bis c.p.)

2.5.1. Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte

Con riferimento al rischio di commissione dei reati della presente sezione, a seguito dell'analisi dei rischi eseguita internamente, risultano sensibili i seguenti processi:

- Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza)e s.m.i.;
- Gestione degli adempimenti in materia di selezione del personale, assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, condizioni di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti e collaboratori;
- Svolgimento della prestazione lavorativa;
- Prestazione di servizi da parte di Futura srl;
- Acquisto di beni e servizi e selezione dei fornitori.

Le Funzioni maggiormente coinvolte in tali processi sono:

- Direzione
- Amministrazione
- Gestione HR
- Sales & Marketing
- Procurement

Tali funzioni devono garantire il rispetto e l'applicazione dei comportamenti di seguito individuati, effettuare i debiti controlli secondo i principi definiti nel presente Modello e informare l'OdV nel caso in cui riscontrino deviazioni o vere e proprie violazioni dei medesimi.

2.5.2. Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei delitti contro la personalità individuale, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché i reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare:

I seguenti principi di condotta di carattere generale e particolare si applicano ai Soggetti destinatari del Modello, ed in particolare a coloro che sono coinvolti nelle attività di selezione, assunzione, contrattualizzazione del personale dipendente, contrattualizzazione dei servizi dei fornitori, controllo della prestazione dei lavoratori dipendenti e dell'attività svolta dai fornitori e dai loro dipendenti:

- il rispetto della normativa sul lavoro in termini di diritti e doveri, la salvaguardia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i livelli retributivi minimi previsti dal CCNL applicato, il rispetto degli adempimenti contributivi e fiscali;
- il rispetto dell'orario di lavoro, di eventuali periodi di riposo, dei permessi, delle ferie;
- verifiche di adeguatezza di eventuali fornitori che in ambito di appalti e/o subappalti utilizzano mano d'opera, aventi ad oggetto anche il rispetto dei versamenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro da parte dei fornitori, quantomeno mediante acquisizione del DURC;
- il divieto di instaurare e/o proseguire rapporti con fornitori che utilizzano manodopera in condizioni di sfruttamento, la mancata applicazione dei CCNL applicabili, la presenza di irregolarità contributive, l'impiego di stranieri irregolari e la mancata applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
- effettuare tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extracomunitario;
- verificare puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge.

2.6. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
- Lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 co. 3 c.p.)

2.6.1. Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte

Con riferimento al rischio di commissione dei reati della presente sezione, a seguito dell'analisi dei rischi eseguita internamente, risultano sensibili i seguenti processi:

- Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza) e s.m.i.
- Gestione degli adempimenti in materia di selezione del personale, assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, condizioni di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti e collaboratori
- Svolgimento della prestazione lavorativa
- Prestazione dei servizi da parte di Futura srl



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

Le funzioni aziendali maggiormente coinvolte in tali processi sono:

- Direzione
- Amministrazione
- Gestione HR
- Quality
- B.U. Testing & Reliability
- B.U. Training
- B.U. Design
- B.U. Talent Acquisition

Tali funzioni devono garantire il rispetto e l'applicazione dei comportamenti di seguito individuati, effettuare i debiti controlli secondo i principi definiti nel presente Modello e informare l'OdV nel caso in cui riscontrino deviazioni o vere e proprie violazioni dei medesimi.

2.6.2. Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati commessi in violazione della normativa antinfortunistica e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Gestlabs presta da sempre attenzione e cura alla salvaguardia del luogo di lavoro e promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte, forma il proprio personale ad avere comportamenti responsabili e rispettosi delle norme di sicurezza sul lavoro. Tutti i soggetti destinatari del presente Modello e a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale hanno l'obbligo di attuare, ciascuno per il proprio ruolo e competenza, le deleghe e procure ricevute e rispettare le procedure adottate, le misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").

Gestlabs impegna parte del proprio personale tecnico in missioni esterne presso Clienti secondo le modalità e i termini consentiti dal CCNL e nel rispetto delle condizioni sottoscritte con la controparte, oltre che con garanzia di formazione specifica e mirata per l'impiego designato. Tali contratti formalmente definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini dovranno prevedere clausole al fine di garantire il rispetto, anche da parte della società cliente, della normativa vigente in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008), nonché del Codice Etico adottato da Gestlabs.

Gestlabs in forza del contratto dei servizi sottoscritto nel 2021 impegna altresì personale dipendente della società FUTURA srl in attività d'ufficio all'interno dei propri locali, secondo modalità termini e regole previsti dal CCNL. Tale contratto di servizi dovrà prevedere, oltre alle clausole necessarie al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 81/2008, specifiche clausole che garantiscano il rispetto da parte di Futura srl e dei suoi dipendenti del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Gestlabs.

Si dà conto che per garantire un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, la Direzione con l'ausilio dell'RSPP delegato ha redatto nel 2021 apposito Documento di valutazione dei rischi (DVR).

In ogni caso, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *septies* è comunque necessario che:

- Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'RSPP, monitori costantemente i rischi associati all'attività aziendale e predisponga le misure di prevenzione e protezione conseguenti, redigendo apposito Documento di valutazione dei rischi;
- il datore di lavoro, con il supporto del responsabile incaricato preveda all'aggiornamento periodico del DVR in relazione a modifiche ed integrazioni del D. Lgs 81/08, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- il datore di lavoro individui il delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, i preposti, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione antincendio, gli Addetti al Primo Soccorso, individuando per iscritto e in modo chiaro i compiti affidati a ciascuno;
- il datore di lavoro assicuri che venga regolarmente eletto l'RLS;
- il datore di lavoro, anche mediante supporto del delegato del datore di lavoro per la sicurezza, assicuri la periodica formazione e informazione del personale dipendente;
- i soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ad es. il RSPP, RLS, Preposti, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione antincendio, Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente,) svolgano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema di sicurezza in uso alla società (DVR)
- l'RSPP, i Preposti, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione antincendio, Addetti al Primo Soccorso svolgano, ciascuno per la parte di propria competenza e in ragione dell'incarico ricevuto, verifiche periodiche sulla conformità dei presidi adottati e sul loro rispetto da parte del personale dipendente, riferendo periodicamente per iscritto l'esito di tali verifiche al datore di lavoro;
- il datore di lavoro nominato il medico competente si assicuri che i dipendenti vengano sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- il medico competente relazioni periodicamente il datore di lavoro sugli esiti dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta;
- i soggetti incaricati della sicurezza effettuino riunioni periodiche per valutare la necessità di aggiornamento dei rischi individuati, l'adeguatezza dei presidi adottati, il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, l'esistenza delle autorizzazioni e certificazioni prescritte dalla legge, nonché il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- il DVR e l'organigramma della sicurezza siano conosciuti da tutto il personale dipendente sin dal momento dell'assunzione e che siano affissi, nelle versioni di volta in volta aggiornate, nei locali aziendali per poter essere consultati in ogni momento;
- tutti i dipendenti devono aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso in società, e di rispettare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali;
- ogni condotta contraria alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dalla Società sia sanzionata, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

All'interno della struttura aziendale sono identificate, predisposte ed utilizzate apposite aree dove svolgere le attività di laboratorio in condizioni ambientali controllate e conformi al tipo di prove da eseguire, in accordo ai requisiti normativi ed a quelli delle specifiche contrattuali, oltre che in accordo a quanto richiesto dalle norme /procedure operative interne e dalle indicazioni presenti sui manuali operativi delle apparecchiature utilizzate. È previsto in particolare che:

- I laboratori presso i quali si svolgono le prove sono distinti dagli altri locali e segnalati da apposita cartellonistica (con preclusione dell'accesso ai non autorizzati).
- Il personale del Laboratorio che utilizza prodotti chimici è a conoscenza della pericolosità degli stessi ed è addestrato alla loro corretta manipolazione, nel rispetto delle istruzioni redatte e distribuite.
- Tutto il personale di Laboratorio svolge le proprie attività all'interno di locali che tengono conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.
- Nelle aree dove si svolgono le attività di prova sono dislocati dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettivi.

2.7. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (artt. 25 octies e 25 octies.1)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diverso dai contanti
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

2.7.1. Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte

Con riferimento al rischio di commissione dei reati della presente sezione, a seguito dell'analisi dei rischi eseguita internamente, risultano sensibili i seguenti processi:

- Progettazione e realizzazione dei servizi di consulenza, attività di formazione e servizi al lavoro
- Acquisizione, affidamento e gestione di contratti con soggetti privati ed enti pubblici
- Acquisto di beni e servizi e selezione dei fornitori
- Vendita di beni e servizi
- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

Le Funzioni maggiormente coinvolte in tali processi sono:

- Direzione
- Amministrazione
- Procurement
- Sales & Marketing

Tali funzioni devono garantire il rispetto e l'applicazione dei comportamenti di seguito individuati, effettuare i debiti controlli secondo i principi definiti nel presente Modello e informare l'OdV nel caso in cui riscontrino deviazioni o vere e proprie violazioni dei medesimi.

2.7.2. Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

Sono destinatari dei seguenti principi di comportamento tutti destinatari del Modello, ed in particolare coloro che, a qualunque titolo, sono coinvolti nelle attività “sensibili” configurabili nella percezione, disposizione e rendicontazione dei pagamenti in uscita ed in entrata, nella stipula di accordi onerosi con fornitori, consulenti e parti terze, nelle modalità di rendicontazione dei flussi finanziari:

- le transazioni in entrata e in uscita devono avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario con l'utilizzo esclusivo del sistema bancario per la gestione delle risorse finanziarie al fine di garantire la tracciabilità dei flussi;
- valutazione e selezione dei fornitori secondo criteri di affidabilità trasparenza, qualità;
- verifica periodica dell'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e parti terze in affari, alle condizioni di mercato;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra beneficiari/ordinanti dei pagamenti rispetto ai contratti in essere e alle prestazioni effettivamente corrisposte;
- rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla normativa per gli adempimenti annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte dovute;
- divieto di emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere atti illeciti;
- divieto di emettere assegni bancari che non riportano l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la dicitura di non trasferibilità;
- divieto di effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro contante
- divieto di effettuare pagamenti e/o transazioni su conti correnti cifrati, anonimi o apertipresso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- divieto di effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti “non cooperativi” secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- divieto di acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi di gran lunga inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;

È fatto altresì divieto di:

- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale vigente;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione di soggetti terzi alla Società, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per Gestlabs;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che non corrispondano ad alcuna prestazione;
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare / sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità da una qualsivoglia controparte, che non sia correlato ad una determinata prestazione o giustificativo.

2.8. **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)**

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-terc.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari(art. 517-quater c.p.)

2.8.1. **Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte**

Con riferimento al rischio di commissione dei reati della presente sezione, a seguito dell'analisi dei rischi eseguita internamente, risultano sensibili i seguenti processi:

- Ideazione, progettazione e realizzazione di prototipi e prodotti
- Progettazione e realizzazione dei servizi di consulenza, attività di formazione e servizi al lavoro
- Acquisizione, affidamento e gestione di contratti con soggetti privati ed enti pubblici
- Partecipazione a gare, avvisi, bandi, appalti indetti dalla pubblica amministrazione
- Ottenimento di autorizzazioni, licenze e certificazioni
- Acquisto di beni e servizi e selezione dei fornitori
- Definizione e attuazione del Marketing aziendale
- Gestione delle attività di laboratorio e delle unità di business aziendali di analisi e testing
- Gestione dei contenziosi

Le Funzioni maggiormente coinvolte in tali processi sono:

- Direzione
- Amministrazione
- Sales & Marketing
- Procurement
- Quality
- B.U. Design
- B.U. Training
- B.U. Testing & Reliability
- B.U. Talent Acquisition

Tali funzioni devono garantire il rispetto e l'applicazione dei comportamenti di seguito individuati, effettuare i debiti controlli secondo i principi definiti nel presente Modello e informare l'OdV nel caso in cui riscontrino deviazioni o vere e proprie violazioni dei medesimi.

2.8.2. **Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio:**

I soggetti Destinatari che nello svolgimento delle proprie attività a qualunque titolo, sono impegnati nelle attività di acquisti beni e servizi, marketing, ideazione, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi devono:

- prevedere apposite procedure di controllo, anche attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che consentono la garanzia da parte degli stessi di non



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

compromettere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi /consumatori;

- prevedere termini contrattuali con i fornitori che prevedono la loro responsabilità anche per l'operato di eventuali sub-fornitori;
- prevedere controlli sulla qualità, conformità, provenienza, caratteristiche dei prodotti oggetto di successiva commercializzazione
- evitare pratiche di concorrenza sleale
- mantenere nei rapporti di partnership industriale, nella partecipazione a progetti di ricerca e negli accordi commerciali in genere, comportamenti di correttezza, lealtà nei riguardi delle imprese partner o concorrenti nel rispetto del libero esercizio industriale e commerciale
- evitare di promettere e/o offrire e/o corrispondere a soggetti terzi alla Società, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la società.

2.9. Reati ambientali (art. 25 undecies)

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione odetenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n.152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgsn.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti.

2.9.1. Le attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte

Con riferimento al rischio di commissione dei reati della presente sezione, a seguito dell'analisi dei rischi eseguita internamente, risultano sensibili i seguenti processi:

- Ottenimento di autorizzazioni, licenze e certificazioni
- Impatto ambientale delle attività aziendali
- Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni in occasione di ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti
- Acquisto di beni e servizi
- Selezione dei fornitori e dei consulenti
- Gestione delle attività di laboratorio e delle unità di business aziendali di analisi e testing



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

- Gestione e smaltimento dei rifiuti

Le Funzioni maggiormente coinvolte sono:

- Direzione
- Amministrazione
- Gestione HR
- Sales & Marketing
- Procurement
- B.U. Testing & Reliability

Tali funzioni devono garantire il rispetto e l'applicazione dei comportamenti di seguito individuati, effettuare i debiti controlli secondo i principi definiti nel presente Modello e informare l'OdV nel caso in cui riscontrino deviazioni o vere e proprie violazioni dei medesimi.

2.9.2. Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati contro l'ambiente:

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi della normativa ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Premesso che a tal proposito allo stato attuale è emerso che Gestlabs non produce emissioni in atmosfera né scarichi reflui, considerato altresì che la società si è dotata delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento della propria attività si ritiene opportuno evidenziare i seguenti principi di comportamento di carattere generale da applicare a tutti Destinatari del presente Modello, ed in particolare al personale impiegato nelle attività di Laboratorio.

In particolare, è richiesto di:

- assicurarsi che le attività aziendali siano svolte nel rispetto delle leggi e delle autorizzazioni ottenute;
- adottare una gestione dei processi orientata, per quanto possibile, al recupero e al reimpiego al fine di garantire un maggior grado di protezione dell'ambiente;
- compilare i report di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- verificare e affidare le attività connesse alla gestione dei rifiuti esclusivamente a fornitori autorizzati che operano nel rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- compiere verifiche periodiche sulle attività svolte dai fornitori e la loro adeguatezza;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni e comunicazioni ricevute ed acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure aziendali;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli nonpericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica.

2.10. **Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 d.lgs n. 74/2000)
- Dichiarazioni fraudolente mediante altri artifici (art.3 d.lgs n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 d.lgs 74/2000)
- Occultamento e/o distruzione di documenti contabili (art.10 d.lgs 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 d.lgs 74/2000)
- Delitti commessi per evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro: dichiarazione infedele
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* d.lgs 74/2000)

2.10.1. **Le attività a rischio e le funzioni aziendali coinvolte**

Con riferimento al rischio di commissione dei reati della presente sezione, a seguito dell'analisi dei rischi eseguita internamente, risultano sensibili i seguenti processi:

- Rapporti con enti pubblici o soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione
- Acquisizione, affidamento e gestione di contratti con soggetti privati ed enti pubblici
- Prestazioni di beni e servizi
- Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con i clienti
- Corresponsione di retribuzione a dipendenti
- Gestione degli adempimenti in materia di selezione del personale, assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, condizioni di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti e collaboratori
- Acquisto di beni e servizi
- Selezione dei fornitori dei fornitori e pagamento delle relative prestazioni
- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Tenuta dei documenti contabili
- Nomina di professionisti esterni e pagamento delle relative prestazioni
- Coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio
- Gestione degli adempimenti fiscali e tributari
- Operazioni societarie straordinarie o operazioni di alienazioni di beni sociali

Le Funzioni maggiormente coinvolte in tali processi sono:

- Direzione
- Amministrazione
- Gestione HR
- Sales & Marketing
- Procurement

Tali funzioni devono garantire il rispetto e l'applicazione dei comportamenti di seguito individuati, effettuare i debiti controlli secondo i principi definiti nel presente Modello e informare l'OdV nel caso in cui riscontrino deviazioni o vere e proprie violazioni dei medesimi.

2.10.2. **Protocolli e linee di condotta per la prevenzione dei reati tributari:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello ed in particolar modo a coloro che a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività di direzione, amministrazione, gestione, rapporti commerciali e con i fornitori, contabilità e amministrazione

In particolare, è richiesto ai Destinatari di:

- osservare le norme, i regolamenti e, in generale, tutte le disposizioni applicabili in materia fiscale;
- garantire l'attuazione del principio di divisione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni fiscali;
- archiviare in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, attuando sia difesa fisica che informatica per impedire atti di distruzione e/o occultamento
- adempiere entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte dovute;
- redigere, ai fini dell'accertamento del tributo, le dichiarazioni fiscali con dati contabili, attivi e passivi rispondenti a operazioni effettivamente sostenute e documentabili;
- garantire la tracciabilità dei processi decisionali relativi ai rapporti con i fornitori/clienti e partner commerciali e finanziari; consentire i pagamenti in uscita solo a seguito di controllo della prestazione effettuata, che deve essere attestata da chi ha richiesto il relativo bene o servizio e di controllo dell'esistenza della relativa documentazione necessaria;
- effettuare verifiche sull'esistenza e identità della controparte dell'operazione;
- garantire che i rapporti infragruppo siano improntati a principi generali di correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, lealtà e buona fede;
- gestire il patrimonio secondo il principio di trasparenza delle operazioni svolte, al fine di eludere il soddisfacimento del debito fiscale;
- adottare comportamenti conformi al principio di massima prudenza. A tal fine Gestlabs si avvale dell'adeguata competenza e prestazione professionale del Revisore contabile;
- assicurare che le imposte siano correttamente determinate e indicate nelle dichiarazioni fiscali in conformità alle norme correnti
- promuovere relazioni con l'Amministrazione Finanziaria improntate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza reciproca.

In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- emettere fatture a soggetti diversi dai reali destinatari o per importi non corrispondenti senza previa verifica di una conferma ordine
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni ovvero attività non effettuate, che non sono riscontrabili e giustificate nel rapporto contrattuale con la controparte;
- effettuare pagamenti a soggetti terzi che non siano confermati nel rapporto contrattuale con la controparte;
- evadere/eludere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, indicando poste attive per un importo inferiore a quello effettivo o poste passive inesistenti o crediti fittizi;
- registrare in contabilità operazioni non corrette, attive e passive, che non hanno corrispondenza effettiva con la documentazione contabile di supporto;
- distruggere e/ o occultare le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione contabile economica e patrimoniale, ai fini della determinazione delle imposte.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01

Allegato 1 Catalogo dei reati presupposto

tel. +39 039 8551014 – p.iva IT08535170966
sede legale: 20122 Milano, Largo Richini 2A *sede operativa:* 23871 Lomagna, Via Piave 6

Aggiornamento al marzo 2024

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 , n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)), si applicano all'ente le

seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la

sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (9)

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto

dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente

privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo

55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di

condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8

giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-sexiesdecies

Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-septiesdecies

Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.



GESTLABS S.r.l.
www.gestlabs.it
info@gestlabs.it
Phone: +39 039 8551014
VAT No: IT08535170966
E-invoice unique code: MSUXCR1
PEC: gestlabs@pec.it

HEADQUARTERS
Via Piave 6
Lomagna (LC) 23871

REGISTERED OFFICE
Largo Francesco Richini, 2A
Milano, (MI) 20122



PJIA
Testing
Accreditation No: 100622



ISO 9001:2015 – BSI certificate n° FM591727
ISO 17025:2017 – PJ certificate n° 100622

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive

previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.